

R.G. 83 – 1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.ssa Paola Di Francesco           Presidente

Dott.ssa Sofia Gancitano           Giudice rel.

Dott. Marco Pesoli                   Giudice

nel procedimento n.r.g. 83/2025-1 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:

**DE CHIARA ALFREDO FRANCESCO** (C.F. DCHLRD89D08D086Z) nato a Cosenza l'8.04.1989, residente a [REDACTED]  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato il giorno 18.06.2025 dal ricorrente, successivamente integrato in data 17.09.2025;

ritenuto che ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di Rovigo, avuto riguardo alla residenza del ricorrente in [REDACTED] (RO);

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1 lett. c) CCII, atteso che De Chiara Alfredo Francesco, a fronte di un'esposizione debitoria pari ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;

**P.Q.M.**

**dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **DE CHIARA ALFREDO FRANCESCO** (C.F. DCHLRD89D08D086Z) nato a Cosenza (CS) il 08.04.1989, residente a [REDACTED]

**nomina**

N. 30/2025 LIQUID.  
CONTR. eell  
N. 83/2025 P.U.  
N. 66/2025 SEM.  
N. 73/2025 ROP.



Giudice Delegato la dott.ssa **Sofia Gancitano** e Liquidatore la dott.ssa **Sheila Bedetti** e dispone che quest'ultimo accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;

**ordina**

al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

**assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

**ordina**

la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dispone**

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito "www.fallimentirovigo.com";

**ordina**

la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;

**dà atto**

che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;

**dispone**

che risulti escluso dalla liquidazione il reddito sino alla concorrenza dell'importo di € 800,00 mensili, nonché l'autovettura Peugeot tg. ██████████, con obbligo a carico di De Chiara Alfredo Francesco di depositare nel conto corrente intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire;

**ordina**

alla ricorrente di versare entro e non oltre il 15.10.2025 un fondo spese di € 800,00 nel conto corrente intestato alla procedura;

**dispone**

che il Liquidatore:



- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

*Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 29.09.2025*

Il Giudice relatore

Sofia Gancitano

Il Presidente

Paola Di Francesco

